



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore ZANDA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013**

Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno della corruzione è in continua espansione nel nostro Paese ed è stato riportato all'attenzione dell'opinione pubblica grazie alle recenti ed importanti inchieste della magistratura. Il senatore proponente ha già sottoscritto il disegno di legge atto Senato n. 19, presentato a prima firma del senatore Grasso (Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio) ed espressamente diretto a rendere più efficace l'azione di contrasto e di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato.

La dimensione e la gravità dei fatti emersi dalle indagini giudiziarie degli ultimi anni non hanno, ancora, sollecitato una debita attenzione di tutte le forze politiche, tale da vederle protagoniste di un dibattito pubblico diffuso, orientato ad affermare un maggiore rigore nell'azione amministrativa e ad adottare efficaci contromisure sul piano legislativo. Un atteggiamento, questo, che lascia nel disorientamento larghe fasce dell'opinione pubblica italiana, alimentando un sentimento di sfiducia verso le stesse istituzioni rappresentative che vengono viste, in alcuni casi, come incapaci o peggio non intenzionate a combattere i gravissimi fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione.

La questione dell'insufficienza delle sanzioni attualmente stabilite in materia penale societaria in conseguenza dell'azione liquidatoria condotta nella XIV legislatura attraverso il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, e del titolo V della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è stata rilevata da più parti in questi anni. Infatti, per effetto di tali modifiche molti reati sono stati degradati da delitti

(punibili con la reclusione) a contravvenzioni (punibili con l'arresto), è stata ampiamente prevista la sola perseguibilità a querela ed è stata normativamente graduata la sanzione applicabile a seconda della sussistenza o meno di un danno patrimoniale.

Appare oggi evidente, anche a seguito delle vicende finanziarie verificatesi in questi anni, l'esigenza di un rafforzamento delle sanzioni in materia societaria, prevedendo un inasprimento delle pene applicabili che fungano da efficace deterrente alla commissione di reati in una materia che, come quella in esame, coinvolge interessi generali della collettività.

Il presente disegno di legge riproduce, con gli aggiustamenti nel frattempo resisi necessari, la sostanza dell'atto Senato n. 759 della XV legislatura, presentato a prima firma del senatore Benvenuto. L'articolo 1 del disegno di legge riformula integralmente la disciplina del falso in bilancio, attraverso la sostituzione degli articoli 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali nelle società quotate in Borsa) del codice civile, l'inserimento della circostanza aggravante di cui all'articolo 2622-bis e delle più specifiche sanzioni penali che puniscono la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (2622-ter) e le false dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione (2622-quater). Le disposizioni oggi vigenti prevedono, a seconda che sussista o meno un danno patrimoniale ai soci, ai creditori o alla società, un delitto (punito, nella fattispecie semplice, con la reclusione da sei mesi a tre anni) o una contravvenzione (punita con l'arresto fino ad un anno). I principali elementi di novità

nel nuovo articolo 2621 del codice civile, proposto nel presente disegno di legge, sono i seguenti: le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere un delitto, punibile con la pena della reclusione (da uno a cinque anni); la fattispecie viene configurata come reato di pericolo, perseguibile di ufficio; l'esistenza un grave nocumento ai risparmiatori o alla società costituisce circostanza aggravante, da cui deriva l'aumento di pena qualificato. Le misure proposte configurano il delitto di falso in bilancio punibile con pene che consentono le misure cautelari detentive e le intercettazioni telefoniche e lo qualificano come reato di pericolo concreto.

Vengono eliminate quelle cause di non punibilità che permettono oggi la non punibilità di chi falsifica il bilancio, se non supera per ogni singola operazione falsificata il 10 per cento del valore reale della singola operazione o non supera importi consistenti rispetto al valore dell'attività societaria. È quindi sufficiente, allo stato attuale della legislazione, che un'eventuale operazione di acquisto di titoli con una società avente sede all'estero si limiti ad una differenza stimata come inferiore al 10 per cento del valore reale perché non ci sia punibilità. È evidente quindi che basta ripetere più volte la stessa operazione, al di sotto del limite suindicato, per conseguire l'importo che si vuole

trattenere all'estero, per poi, con operazioni estero su estero, trasferirlo a qualsiasi società situata in un paradiso fiscale. Se le norme proposte nel presente disegno di legge verranno approvate questo non sarà più possibile.

Il ripristino della punibilità del falso in bilancio è un atto necessario che mira a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza. L'efficacia della normativa penale in materia societaria rappresenta un presupposto indefettibile per garantire la trasparenza delle vicende societarie e, quindi, l'affidamento dei terzi relativamente all'andamento delle società. Le modifiche al diritto penale commerciale del 2002 hanno pregiudicato in maniera gravissima l'affidamento dei terzi facendo venir meno la trasparenza dei bilanci delle società. È quindi necessario procedere alla revisione della normativa sul falso in bilancio in un'ottica più rigorosa di quella attualmente in vigore che, come ha dimostrato l'applicazione concreta, è sicuramente troppo blanda e crea sacche di impunità che non fanno altro che alimentare il malaffare.

Per le ragioni esposte si raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge al fine di contribuire a ristabilire il clima di fiducia nel mondo dei risparmiatori e degli investitori, nel quadro di maggiore sensibilità e responsabilità socio-economica che caratterizza la nuova legislatura.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.»;

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali nelle società quotate in Borsa*). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto pro-

fitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a otto anni.»;

c) dopo l'articolo 2622 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2622-bis. - (*Circostanza aggravante*). - Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate della metà.

Art. 2622-ter. - (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*). - I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso e occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo comma concerne una società soggetta a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a otto anni.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un grave nocumento ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a dodici anni.

Art. 2622-quater. - (*False dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione*). - Qualora la dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000,

n. 74, o le false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 del presente codice siano finalizzate a commettere i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346 del codice penale, la pena è disposta a prescindere dall'ammontare degli elementi sottratti al reddito».



